


**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**





DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 742

del 06.07.2018

**OGGETTO: rinnovo accordi convenzionali tra la Casa di Cura Latteri di Casa di Cura Valsalva S.r.l. e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-patologici sulle salme da effettuarsi, in regime di attività istituzionale, per il tramite del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'A.O.U.P. ed aventi validità triennale dal 01.01.2018.**

<p>Proposta nr 39 del 29.05.2018</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine</i></p> <p><b>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile Cinzia Di Noto</b></p>  <p><b>Il Dirigente Amm.vo Affari Generali (Dott.ssa Silvia Salerno)</b></p> 	<p><b>Area Economico - Finanziaria e Patrimoniale</b></p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>Del</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p><b>Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria e Patrimoniale</b></p>
--	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Dirigente Area affari Generali  
Dott. Massimo Accolla**




**Il Commissario**


**dott. Fabrizio De Nicola**

Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 392/Serv.1./S.G. del 01.08.2017

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo **dott. Fabrizio Di Bella**  
e del Direttore Sanitario **dott. Maurizio Montalbano**  
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante





**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**




DIREZIONE GENERALE

Delibera n° 742

del 6.7.2018

**IL COMMISSARIO**

- VISTA** la legge del 15 febbraio 1961, n. 83 recante norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri pubblicata GU n.63 del 11-3-1961;
- VISTA** la legge regionale n. 39/88 recante la determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione;
- VISTO** il regolamento di polizia mortuaria approvato ai sensi del D.P.R.-nr 285 del 10.09.90;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12//1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende" a far data dal 1 settembre 2009
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;
- PREMESSO** che con deliberazione n 75 del 02.02.2015 questa AOUP ha perfezionato il rinnovo del rapporto convenzionale con la Casa di Cura Latteri di Casa di Cura Valsalva S.r.l. con sede in Palermo, avente per oggetto l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-patologici sulle salme provenienti dalla suddetta Casa di Cura, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 83 del 15/02/1961 e ss.mm.i.i, con termine di validità al 31.12.2017;
- VISTA** la nota prot.438VA/17 del 16.11.2017 della Casa di Cura a mezzo della quale la stessa ha chiesto la prosecuzione del rapporto già in essere con questa AOUP per l'espletamento dei riscontri in parola;
- VISTA** la disponibilità al prosieguo dell'incarico in narrativa manifestata, per le vie brevi, dal Prof. Emiliano Maresi n.q di Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP;



# Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo




## DIREZIONE GENERALE

- PRECISATO** che l'attività di riscontro anatomico-patologico richiesta rientra tra le attività istituzionali dell'A.O.U.P. e che la stessa verrà svolta dal Prof. Maresi e dal personale coinvolto durante l'orario di servizio presso la Sala Autoptica del Servizio suddetto;
- RITENUTO** tra le parti contraenti di regolamentare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, costituito da nr 4 pagg e da nr 14 artt. nonché da nr 1 allegato "All. A Consenso informato all'esecuzione reso dai familiari o dagli aventi titolo all'esecuzione del riscontro diagnostico", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTA** la nota inviata a mezzo pec in data 18/04/2018 con la quale l'Ufficio Convenzioni dell'AOUP ha provveduto all'inoltro alla Casa di Cura dello schema sopradetto;
- VISTA** la pec trasmessa dalla Casa di Cure in parola in data del 19/05/2018 con la quale è stato trasmesso l'accordo debitamente sottoscritto, per accettazione;
- STABILITO** che a fronte dell'attività resa, verranno accordati all'AOUP i compensi stabiliti all'art. 4 e precisamente:
- € 2.500,00 oltre IVA se dovuta, a fronte di ciascun riscontro anatomico-patologico effettuato sulle salme di feti, bambini, adulto;
  - € 1.000,00 oltre IVA se dovuta, per riscontri effettuati su annessi placentari;
- DATO ATTO** che il Resp.le dell'U.O. Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP. avrà cura di predisporre opportuna rendicontazione dell'attività svolta in favore della Casa di Cura al fine di consentire all'Area preposta, la riscossione dei compensi dovuti all'Azienda.
- DATO ATTO** che, in dipendenza del presente atto deliberativo, l'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP viene autorizzata a procedere alla fatturazione e alla riscossione dei sopracitati compensi sulla scorta della rendicontazione effettuata dal Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica:
- CON** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'AOUP che viene confermato dalla sottoscrizione del presente atto;
- RITENUTO** di poter procedere alla sottoscrizione del rinnovo del rapporto convenzionale in narrativa;

**Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:**

## DELIBERA

- di rinnovare gli accordi convenzionali tra la Casa di Cura Latteri di Casa di Cura Valsalva S.r.l. con sede in Palermo, e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, aventi per oggetto l'attività di riscontro diagnostico anatomico-patologico sulle salme, con validità triennale a far data dal 01/01/2018;
- di approvare lo schema di convenzione, recante la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici statuiti tra le parti, costituito da nr 4 pagg e da nr 14 artt. nonché da nr 1 allegato "All. A Consenso informato all'esecuzione reso dai familiari o dagli aventi titolo all'esecuzione del riscontro diagnostico", allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Prof. Emiliano Maresi, *n.g.* di Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'A.O.U.P., ad eseguire le prestazioni professionali di cui alla presente convenzione che rientrano tra le attività istituzionali dell'Azienda e che, pertanto, verranno eseguite dallo stesso e dal personale coinvolto durante l'orario di servizio, incaricandolo al contempo di trasmettere opportuna rendicontazione dell'attività svolta all'Area Economico-Finanziaria;
- di autorizzare l'Area Economico-Finanziaria dell'AOUP alla riscossione dei compensi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dal rapporto convenzionale in parola;




**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



**DIREZIONE GENERALE**

- di notificare il presente provvedimento la Casa di Cura Latteri di Casa di Cura Valsalva S.r.l., al Resp.le del Servizio di Diagnostica Autoptica, nonché all'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale e al Resp.le del Servizio della Trasparenza dell'AOUP, per quanto di competenza;
- di rendere immediatamente esecutiva, per ogni conseguente effetto, la presente deliberazione.



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Direttore Amministrativo  
dott. Fabrizio Di Bella

Il Commissario  
dott. Fabrizio De Nicola  
Segretario Verbalizzante

Il Direttore Sanitario  
dott. Maurizio Montalbano

ESTREMI ESECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<p><input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta <b>ESECUTIVA</b> decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p>	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <b>08.07.2018</b> e fino al <b>22.07.2018</b></p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p><input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta <b>IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b> decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p><input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata <b>IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b> ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	

La presente deliberazione è composta da n.                      pagine

NOTE:



La Casa di Cura dovrà versare le somme relative direttamente all'A.O.U.P, tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P010050460000000218030 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'A.O.U.P.

#### Art. 6 – **Interessi moratori**

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 e ss.mm.ii. l'AOUP si riserva la facoltà di chiedere alla Casa di Cura la corresponsione, nel caso di ritardato pagamento degli interessi di mora che saranno calcolati ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

#### Art. 7 – **Copertura Assicurativa**

L'AOUP garantisce, mediante il sistema della *c.d.* autoassicurazione, la copertura della responsabilità civile professionale del dirigente medico e di tutto il personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo, con esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

#### Art. 8 – **Trattamento dei dati sensibili**

L'A.O.U.P è tenuta a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi notizie, fatti o documenti di cui fosse venuta a conoscenza in dipendenza dall'esecuzione della presente Convenzione, attenendosi alle disposizioni di Legge applicabili in materia di privacy ed ai principi della deontologia professionale. Il medesimo obbligo vige con riguardo agli esiti degli accertamenti effettuati e della documentazione a corredo che restano di proprietà della Casa di Cura e che non potranno in alcun modo essere utilizzati dall'Azienda. Qualora la Casa di Cura riscontrasse una qualsiasi violazione degli obblighi descritti, essa potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.


#### Art.9 – **Durata del contratto**

La presente convenzione avrà durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2018. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso manifestato dalle parti.

#### Art. 10 – **Recesso e risoluzione**

Le parti contraenti si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o pec, alla controparte almeno 30 giorni prima della data di interruzione. Nel caso di scioglimento anticipato del contratto non imputabile ad inadempimento dell'AOUP, la Casa di Cura si impegna a corrispondere il compenso relativo alle prestazioni rese sino alla data di recesso.

#### Art. 11 – **Clausole di parità**





L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'AOUP e la Casa di Cura.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

#### Art.12 - Controversie

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Palermo.

#### Art.13 – Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che ha richiesto tale adempimento;

#### Art. 14 - Disposizioni finali

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa la materia oggetto della convenzione.

Le parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra l'AOUP e la Casa di Cura.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, li 26/04/2018

Per la Casa di Cura

Il Legale Rappresentante  
**CASA DI CURA VALSALVA s.r.l.**  
Presidente  
Dott.ssa Maria Baccio

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Polclinico "Paolo Giaccone"  
Il Commissario  
(Dott. Fabrizio De Nicola)



